



Facendo seguito alle richieste avanzate dal nostro Collegio e dal Comitato Regionale Ligure dei Collegi dei Geometri, in relazione all' Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Liguria n. 19 del 14 aprile 2020, riportiamo qui di seguito, le risposte forniteci dall' Assessore Regionale all' Urbanistica, Demanio e Politiche Abitative della Regione Liguria, Marco Scajola, che ringraziamo per il tempestivo riscontro unitamente al Vice Direttore Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti Arch. Pier Paolo Tomiolo.

RISPOSTA AL COLLEGIO GENOVA 16 aprile 2020

Una precisa distinzione sui cantieri che possono essere riaperti, sulla base delle opere meglio individuate dal DPR 380/2001 e se la nomina del CSE (Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione), sia motivo dirimente o meno per l'apertura degli stessi.

"I cantieri edilizi che possono essere aperti o che possono riprendere l'attività interrotta in precedenza, sono solo quelli relativi all'esecuzione di opere rientranti nei limiti dell'attività edilizia libera art. 6 del DPR 380/2001 e s.m. e quelli relativi ad opere ammissibili previa CILA, con i relativi obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza dei cantieri. Il CSE è prescritto con riferimento ai cantieri pubblici". (risposta Assessore Scajola del 16-4-2020).

Se si debba intendere che si possono, nell'eventualità, riaprire o aprire solo cantieri in esterno e quindi siano da escludere, a prescindere dal tipo di lavorazione, i cantieri al chiuso.

"Non ci sono disposizioni limitative al riguardo, ferma restando l'osservanza di tutte le condizioni e le norme richiamate del Decreto 18/2020" (risposta Assessore Scajola del 16-4-2020);

Un esplicito chiarimento in merito ai codici ATECO delle imprese che andrebbero a lavorare nei cantieri, atteso che nel richiamato Decreto 18/2020, non ne viene fatta alcuna menzione, ovvero se l'esclusione delle imprese esecutrici con i codici ATECO individuati nel DPCM 10 aprile 2020, rimane ad oggi valida.

"E' di competenza dell'Assessorato alle Infrastrutture, Ambiente e Difesa Suolo alla quale verrà data risposta, come riferito dal rispettivo Vice Direttore Dipartimento territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti, mediante pubblicazione delle FAQ sul sito della Regione Liguria". (risposta Assessore Scajola del 16-4-2020).

Si richiede a quale figura compete l'applicazione del decreto (committente, impresa, coordinatore sicurezza e direttore dei lavori).

“La figura cui compete l'applicazione del decreto è il soggetto titolare dell'attività edilizia ammessa, quindi il committente se ritiene di avvalersi di queste misure che, ovviamente, non sono obbligatorie, mentre all'Impresa compete l'onere del rispetto delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus-19 negli ambienti di lavoro ed al coordinatore sicurezza ove prescritto e al Direttore dei Lavori se nominato, la verifica del rispetto delle stesse misure, ed in mancanza di entrambi, al committente”. (risposta Assessore Scajola del 16-4-2020).

RISPOSTA AL COMITATO REGIONALE 16 aprile 2020

(inviata a nome dell'Assessore Marco Scajola dal Vice Direttore Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti, Arch. Pier Paolo Tomiolo)

Il Decreto individua due fattispecie di opere edilizie che possono essere riavviate, facendo riferimento a quelle comprese nel regime dell'attività libera e a quelle assoggettate alla CILA. Al riguardo, fermo restando il rispetto delle misure per il contrasto ed il contenimento del Covid-19 negli ambienti di lavoro, si chiedono rassicurazioni in merito:

alla possibilità di svolgere le attività oltre che all'esterno, anche all'interno degli immobili;

Si, con il rispetto del "Protocollo sicurezza negli ambienti di lavoro" 14 marzo 2020.

se il D.R. consente, oltre a quelle in atti, la presentazione di nuove CILA;

Si

Laddove non sia obbligatoria la nomina del Coordinatore della Sicurezza, si chiede conferma del possibile avvio dell'attività e del mantenimento in capo alla committenza delle responsabilità in materia di sicurezza.

Si

In ordine alle imprese che possono operare, si chiedono rassicurazioni sul superamento delle limitazioni imposte con il DPCM 10 aprile 2020 con riferimento ai codici ATECO ivi individuati e se possono operare imprese aventi sede all'esterno del territorio ligure.

Si, ma solo per artigiani ed imprese nel relativo territorio ligure comunale ove opera il Decreto.

Rassicurazioni sulla riapertura dei magazzini edili e del relativo indotto di approvvigionamento.

Si, con le modalità di cui all'art. 2, comma 3, del dpcm 10 aprile 2020 e quindi non per la libera vendita al pubblico, ma solo per la fornitura di materiali a soggetti che eseguono attività edilizia ammessa e nell'ambito dello stesso Comune.